



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.49

OGGETTO:

Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" – periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2028. Modifica convenzione.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|------------------------|--------------|----------|
| 1. GHIO Roberto | Sindaco | Sì |
| 2. SICILIANO Concetta | Assessore | Giust. |
| 3. ROMANO Paolo | Vice Sindaco | Sì |
| 4. BARBINI Cristian | Assessore | Sì |
| 5. PERRONE Alessia | Assessore | Sì |
| 6. TRIMBOLI Ugo Cosimo | Assessore | Sì |
| | | |
| Totale Presenti: | | 5 |
| Totale Assenti: | | 1 |

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" – periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2028. Modifica convenzione.**

RICHIAMATE:

- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 in data 28/11/2019 avente ad oggetto: "Affidamento della concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" all'A.S.D. Pallavolo Santena '95 per il periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2028";**
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 419 in data 3/12/2019 avente ad oggetto: "Affidamento della concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" all'A.S.D. Pallavolo Santena '95 per il periodo 1° luglio 2018/30 giugno 2028. Impegno di spesa";
- l'ordinativo di pagamento n. 197 in data 08/03/2019 con il quale è stato liquidato il primo acconto del contributo comunale previsto in convenzione e relativo alla gestione anno finanziario 2019;
- l'ordinativo di pagamento n. 416 in data 06/06/2019 con il quale è stato liquidato il secondo acconto del contributo comunale previsto in convenzione e relativo alla gestione anno finanziario 2019;
- l'ordinativo di pagamento n. 705 in data 7/10/2019 con il quale è stato liquidato il saldo del contributo comunale previsto in convenzione e relativo alla gestione anno finanziario 2019;
- l'ordinativo di pagamento n. 292 in data 15/05/2020 con il quale è stato liquidato il contributo comunale previsto in convenzione e relativo alla gestione anno finanziario 2020;
- l'ordinativo di pagamento n. 128 in data 7/04/2021 con il quale è stato liquidato il contributo comunale previsto in convenzione e relativo alla gestione anno finanziario 2021;
- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 14/07/2021 con la quale a seguito dell'emergenza da coronavirus è stata disposta la proroga di 24 mesi delle concessioni degli impianti sportivi di proprietà comunale;**
- la determinazione del Responsabile del servizio n. 70 in data 9/02/2022 con la quale è stato liquidato il contributo comunale previsto in convenzione e relativo alla gestione anno finanziario 2022;
- le determinazioni del Responsabile del servizio n. 367 in data 20/07/2022 e 573 in data 30/11/2022 con le quali sono stati erogati contributi straordinari all'Associazione ASD Pallavolo Santena 95 finalizzati alla copertura dei maggiori costi sostenuti per le utenze della struttura sportiva;
- la determinazione del Responsabile del servizio n. 103 in data 20/02/2023 con la quale è stato erogato il primo acconto di €. 15.000,00 del contributo ordinario per l'anno 2023;

DATO ATTO CHE:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002, prevede che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla: base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*;
- legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie" che incentiva la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali nell'intento di garantire, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive l'utilizzo degli impianti;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 25.11.2015 n. 185 prevede che: "al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare (enti locali), sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se (gli enti locali riconoscono) l'interesse pubblico del progetto (affidano) la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento (e comunque **non inferiore a cinque anni**)
- ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;

CONSIDERATO che l'art. 11 del DPR 13 settembre 2005 n. 296 subordina (come già l'abrogata legge 11 luglio 1986 n. 390) la concessione del bene al pagamento di un canone anche se ridotto (cd. canone ricognitorio). Tuttavia tale disposizione trova applicazione solo con riferimento ai beni dello Stato, così che gli enti locali concedenti impianti sportivi di loro proprietà possono, in linea generale, affidare gli stessi senza prevedere il pagamento di un canone disciplinando la materia con un apposito regolamento.

La suddetta interpretazione è stata confermata:

- dalla Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Lombardia, con il parere n. 349/2011, con il quale rispondeva al quesito posto da un Comune teso a conoscere se l'Ente stesso potesse concedere in via diretta alla locale associazione sportiva, unica sullo specifico territorio, la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale senza l'obbligo di versare alcun corrispettivo. I Giudici contabili hanno rilevato che, in linea di principio, "non esiste alcuna



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale”;

- dalla Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 109/2022 che ha stabilito che non è precluso a priori, all'amministrazione, la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini; tuttavia tale scelta – che ricade nella sfera dell'attività gestionale ed amministrativa di competenza esclusiva dell'Ente che, quindi, se ne assume ogni responsabilità – comporta una attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento.

RILEVATO che:

- nel corso della stagione sportiva 2022/2023, a seguito dell'incremento dei costi energetici, l'ASD Pallavolo Santena ha evidenziato all'Amministrazione Comunale di non essere più in grado di far fronte alle spese derivanti dalle utenze relative alla gestione dell'immobile in concessione manifestando anche la disponibilità a rinunciare anticipatamente alla concessione in gestione della struttura;
- nella precedente stagione sportiva, l'Amministrazione Comunale ha erogato all'Associazione oltre al contributo ordinario, contributi straordinari per un ammontare complessivo di €. 18.500,00, ma tale elargizione non è stata sufficiente a coprire i maggiori costi derivanti dall'aumento dell'energia;
- dai prospetti trasmessi dall'Associazione al Comune di Santena – Area Servizi Tecnici, riferiti agli anni 2021 e 2022, risulta per l'annualità 2022, nonostante i contributi straordinari, uno scoperto di circa 27.000,00 euro di fatture non pagate;
- il contributo ordinario anno 2023 ad oggi risulta erogato nella misura del 50% (Euro 15.000,00);

EVIDENZIATO che;

- le fatture per l'energia e per l'acqua potabile attualmente a carico dell'ASD Pallavolo Santena '95 comprendono i costi relativi alla gestione del Palazzetto dello Sport e del Centro Giovani, in quanto si tratta di un immobile servito da un unico impianto, difficilmente frazionabile;
- l'eventuale interruzione delle utenze, comporterebbe la sospensione di tutte le attività sportive svolte all'interno del Palazzetto e la sospensione delle attività sociali programmate nei locali del Centro Giovani, ed in particolare la sospensione dei progetti avviati con l'Associazione giovanile DAI!



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DATO ATTO che:

- al fine di poter disporre di risorse sufficienti affinché l'Associazione possa proseguire nella gestione dell'impianto, la Giunta Comunale e il direttivo dell'Associazione hanno concordato quanto segue:
- erogazione del saldo di € 15.000,00 che verrà utilizzato per i costi di gestione anno 2023;
- erogazione di un prestito di €. 20.000,00 che verrà utilizzato dall'Associazione esclusivamente per far fronte all'aumento dei costi energetici e saldare fatture emesse di recente dalle società erogatrici anche a titolo di conguaglio;
- restituzione del prestito entro la data del 30/06/2025 secondo un piano di restituzione che sarà concordato con l'Amministrazione sulla base dell'andamento della gestione e delle effettive disponibilità economiche dell'associazione;
- voltura e intestazione al Comune di Santena dei contratti gas, luce ed acqua dal 1° luglio 2023 salvo rinvio per ragione di carattere amministrativo;
- eliminazione dalla convenzione dell'onere a carico del Comune di corrispondere un contributo comunale;
- possibilità del Comune di Santena, una volta adempiuto l'obbligo di restituzione del prestito, e comunque a partire dal 1/01/2026 di modificare nuovamente la convenzione introducendo l'obbligo del concessionario del pagamento di un canone annuale. L'ammontare del canone sarà determinato dall'Amministrazione e dal concessionario sulla base dei rendiconti di gestione e sarà corrisposto a titolo di compartecipazione alle spese che il Comune sostiene per il pagamento delle utenze;
- la convenzione vigente rimane invariata per le parti non espressamente modificate;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- L.R. 22 dicembre 1995, n. 93 Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie;
- L.R. 5 aprile 1996, n. 17 Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie;
- l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002;
- Legge 398/91 e s.m.i., :



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- D.M. 25/05/1995 Criteri per l'individuazione delle attività produttive e commerciali marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato;
- gli articoli 164 e 165 del D.lgs. n. 50/2016;
- art. 33, comma 3 D.Lgs. 117/2017 e Legge 241/90;
- Visto il D.Lgs. 267/2000

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le modifiche al testo della convenzione in oggetto come da nuovo testo allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI AUTORIZZARE** il responsabile dell'Area 4 – Socio Culturale a predisporre gli atti amministrativi necessari a:
 - a. erogare per l'anno 2023 a favore dell'ASD Pallavolo Santena '95 il saldo del contributo ammontante ad €. 15.000,00 finalizzato al pagamento delle fatture relative alle utenze per il primo semestre 2023;
 - b. erogare a favore dell'ASD Pallavolo Santena '95 un prestito senza interessi di €. 20.000,00, da rimborsarsi entro il 30/06/2025 e finalizzato al pagamento delle fatture relative ai consumi derivanti da conguagli e/o fatture in contestazione.
4. **DI INCARICARE** i servizi Tecnici e Finanziari del Comune di redigere gli atti e predisporre quanto necessario affinché i contratti di fornitura di luce, gas ed acqua siano intestati al Comune di Santena a decorrere dal 1.07.2023, anche con altri operatori di settore.
5. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è la sig.ra Ornella Bergoglio - Responsabile AREA 4 – Area Socio-culturale.
6. **DI DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.